

**REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
E PER L'ESERCIZIO DEL PATROCINIO**

Il tirocinio per l'accesso alla professione forense costituisce un momento essenziale del percorso formativo dell'avvocato e svolge la funzione di consentire al laureato in giurisprudenza di apprendere come il diritto vivente venga elaborato negli studi professionali e nelle aule di giustizia.- Il tirocinio deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

ARTICOLO 1

COMUNICAZIONE DEL PRATICANTE

1) Il praticante, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti, deve depositare una dichiarazione indicante i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e reperibilità presso lo studio nel quale svolge il tirocinio, nonché l'indirizzo di posta elettronica in mancanza del quale le delibere del Consiglio dell'Ordine si ritengono conosciute con la pubblicazione sul sito internet.

2) Nella domanda di iscrizione al registro il praticante deve specificare, con riferimento alla data di presentazione della stessa, se svolge attività lavorative presso privati o enti pubblici, se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali, se segue corsi di preparazione o di specializzazione post-universitari, se effettua il servizio militare o civile o se svolge qualsiasi attività lavorativa anche autonoma a carattere continuativo, ovvero riveste incarichi comunque retribuiti, al di fuori del tirocinio professionale.

3) Il praticante, al momento della iscrizione, è tenuto a fornire ogni altra notizia utile al fine della valutazione della compatibilità dei propri impegni con l'effettivo svolgimento del tirocinio, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Le dichiarazioni mendaci e quelle tardive (intendendosi per tardivo un periodo superiore a trenta giorni), nel caso di variazioni di quanto precedentemente dichiarato, costituiscono illecito disciplinare.

3bis) Il tirocinio professionale può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

ARTICOLO 2

REQUISITI DELL'AVVOCATO

1) L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio studio, deve essere iscritto all'albo con un'anzianità di almeno cinque anni ed in possesso dell'attestato di formazione continua ai sensi dell'art. 25, comma 7, Regolamento della formazione del CNF.- Il possesso dell'attestato non è richiesto per gli iscritti esentati dall'obbligo di formazione continua, nei casi previsti dall'art. 11, co. 2 L. P. 247/12 e dall'art. 15, co. 1 Regolamento della formazione del CNF, per l'intero triennio formativo precedente la dichiarazione attestante l'inizio della pratica legale, salvo quanto previsto dall'art. 26 co. 5 del citato Regolamento per la fase transitoria. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.

2) Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di tre praticanti, salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato in relazione all'attività professionale del richiedente e all'organizzazione della stessa.

ARTICOLO 3
DICHIARAZIONE DELL'AVVOCATO

- 1) *A corredo della domanda il praticante dovrà esibire una dichiarazione dell'avvocato presso cui svolgerà il tirocinio in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà:*
- a) - *indicare il numero e il nome di altri eventuali praticanti;*
 - b) - *indicare la sistemazione all'interno dello studio;*
 - c) - *garantire l'uso delle attrezzature dello studio e l'esame delle pratiche;*
 - d) - *escludere lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria;*
 - e) - *dichiarare di essere in possesso dell'attestato di formazione continua;*
 - f) - *indicare se opera in associazione professionale con altri avvocati e comunicare i nominativi degli stessi.*

ARTICOLO 4
SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

- 1) *Il tirocinio professionale deve essere svolto secondo le modalità previste nel presente regolamento, con la frequenza obbligatoria dello studio dell'avvocato e con la presenza alle udienze nonché con l'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dall'art. 7 del Regolamento della Scuola di formazione organizzata dalla Fondazione Forum Aterni per un periodo non inferiore a diciotto mesi.-*
- 2) *La frequenza della scuola forense è obbligatoria anche in caso di trasferimento da altro Ordine.-*
- 3) *Il primo semestre di tirocinio potrà essere svolto in concomitanza del corso di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, in presenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 41 comma 6 lett. d) l. 247/12 dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio.-*
- L'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari è disciplinata dall'art. 5 del D.M. 17/3/2016, n. 70.*
- 4) *Il Praticante avvocato, ottenuta l'iscrizione nel Registro Speciale, dovrà annotare sull'apposito libretto la data delle singole udienze alle quali ha assistito, con l'indicazione delle parti, dell'Ufficio Giudiziario e del numero di ruolo dei procedimenti, avendo cura di evidenziare la parte patrocinata dall'Avvocato presso il quale fa pratica.*
- 5) *La presenza del praticante alle udienze civili dovrà risultare dal provvedimento del giudice che chiude il verbale.*
- 6) *L'assistenza alle udienze penali e dinanzi agli organi di giustizia amministrativa e tributaria dovrà risultare dalla copia del verbale, o dall'attestazione del cancelliere o segretario d'udienza, sono escluse le udienze di mero rinvio.*
- 7) *Allo scopo di agevolare i praticanti che svolgano il tirocinio professionale presso un Avvocato che non tratti la materia penale, è consentito agli stessi di fare attestare la propria presenza all'udienza penale dall'Avvocato che abbia patrocinato il processo al quale hanno assistito, tramite la sottoscrizione del libretto, fermo restando quanto previsto dal precedente comma.- La presenza alle udienze penali con avvocati diversi dal dominus non può in nessun caso essere superiore ad un quarto del totale delle udienze del semestre.-*
- 8) *Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. Nella ipotesi di studio legale associato, il tirocinio può essere svolto prevedendo la partecipazione alle udienze relative alle cause patrocinate anche dagli altri avvocati associati, senza preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine”.*
- 9) *Ai fini del compiuto tirocinio il praticante dovrà partecipare ad almeno 20 udienze per ogni*

semestre, distribuite in altrettanti giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi, con esclusione delle udienze di mero rinvio e di quelle nelle quali non viene svolta alcuna attività difensiva. Le venti udienze dovranno essere distribuite nell'arco dell'intero semestre, con un minimo di due udienze per ogni mese, salvo il periodo di sospensione dei termini processuali. Il semestre decorre dal giorno dell'iscrizione al registro dei praticanti.- Le praticanti avvocato, nel periodo di gravidanza e nei sei mesi successivi, sono tenute a partecipare ad almeno venti udienze per ogni semestre, senza vincolo né di distribuzione delle udienze stesse in altrettanti giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi, né del minimo di due udienze per ogni mese. La deroga è consentita per non più di sei mesi complessivi.

9 bis) Ai fini del computo delle venti udienze alle quali il praticante deve assistere nell'arco del semestre e con il limite di cinque, è ritenuta utile la partecipazione agli incontri tenuti davanti al mediatore, a condizione che la mediazione sia stata effettivamente svolta, nonché davanti ad un organo terzo, per quanto attiene alle altre ADR. Restano esclusi gli incontri svolti nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita. Nelle mediazioni e nelle altre procedure di risoluzione alternativa delle controversie il dominus deve rappresentare una delle parti.

La presenza del praticante deve risultare da apposita attestazione del mediatore ovvero dell'arbitro o del presidente del collegio arbitrale.

Non è ritenuta utile la partecipazione a più di un incontro di mediazione o arbitrale nell'arco della stessa giornata.

10) La praticante avvocato può essere esonerata, previa richiesta, dall'obbligo di frequenza delle lezioni della scuola forense nel periodo compreso tra due mesi anteriori alla data presumibile del parto sino al compimento di tre mesi di età del figlio. L'esonero dall'obbligo di frequenza delle lezioni può essere anticipato rispetto alla data presumibile del parto nel caso, attestato da idonea documentazione medica, di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza.

10-bis) Il praticante avvocato, previa motivata richiesta scritta, può essere esonerato, in tutto o in parte, dall'obbligo di frequenza della Scuola Forense nelle ipotesi in cui si trovi in stato di invalidità civile certificata o di comprovata inabilità alla frequenza per motivi di salute, sempre che tali situazioni risultino incidere sulla concreta possibilità di frequentazione della scuola.

Nelle stesse circostanze il praticante avvocato può essere autorizzato a frequentare la Scuola Forense con particolari modalità.

Il Consiglio dell'Ordine decide circa l'esonero o la frequenza con particolari modalità caso per caso, a seconda delle circostanze concrete e delle allegazioni documentali fornite.

11) Il praticante dovrà, inoltre, frequentare lo Studio dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica per almeno 20 ore settimanali.

12) Le udienze alle quali il praticante ha assistito devono essere annotate in ordine cronologico di trattazione (e non divise per materia o per Ufficio Giudiziario) in quanto il libretto ha la funzione di attestare la continuità, assiduità e diligenza della pratica.

13) Durante i primi due semestri di pratica e nell'arco del semestre successivo il praticante dovrà indicare nel libretto gli atti processuali e le questioni stragiudiziali o di maggiore interesse alla cui redazione e trattazione abbia collaborato o assistito.

14) Il periodo di tirocinio professionale svolto presso un professionista diverso da quello indicato al Consiglio dell'Ordine non è valido, salvo preventiva comunicazione scritta al Consiglio medesimo da parte dell'interessato.

15) Ai fini del compimento del tirocinio e ai fini della frequenza della Scuola Forense per periodi limitati, il Consiglio dell'Ordine può valutare la partecipazione a corsi, eventualmente organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della specifica capacità formativa, della struttura, del programma, dell'indirizzo teorico e pratico e della qualità dei soggetti organizzatori dei corsi medesimi.

16) Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D. L. 17 novembre 1997 n. 398 e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento

della pratica, per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 41, comma 9 della l. 247/12 e comporta l'esonero dalla frequenza della Scuola Forense.-

17)

a) – Il tirocinio può essere svolto parzialmente in altro Paese dell'Unione Europea in misura non superiore a sei mesi, presso Enti o frequentando lo studio di un avvocato esercente attività professionale in uno Stato dell'Unione Europea in possesso di titolo equivalente ed abilitato all'esercizio della professione, previa comunicazione da parte del praticante al Consiglio dell'Ordine;

b) - a tal fine il praticante dovrà presentare idonea comunicazione indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso, che deve risultare da forma scritta;

c) - il Consiglio dell'Ordine, esaminata la comunicazione, ne prende atto.

d) Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al Consiglio dell'Ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

e) Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'art. 17, comma 7, L. 247/12.

18) Il libretto va restituito al compimento dei diciotto mesi di tirocinio.

Trascorso detto periodo non vi sarà più alcun obbligo di tenuta del libretto.

Il praticante non avrà alcun obbligo di rimanere iscritto al registro speciale dopo l'ottenimento del certificato di compiuto tirocinio.-

ARTICOLO 4BIS

VERIFICA DELLA PRATICA

1) Il libretto dovrà essere esibito al Consiglio dell'Ordine entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del semestre con l'annotazione del professionista, o dei professionisti, presso il cui studio è stato effettuato il tirocinio, attestante la veridicità delle indicazioni in esso contenute unitamente all'attestazione di frequenza dello studio. Il mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla scadenza del semestre per l'esibizione del libretto comporterà il mancato riconoscimento del periodo di tirocinio, salvo comprovate situazioni di assoluta impossibilità a rispettare il termine.

2) Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi.

3) L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

4) L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi, ma superiore ad un mese, può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

5) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.

6) Se il Consiglio dell'Ordine territoriale non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato previa audizione dell'interessato.

7) Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.

8) Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

9) L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

10) In caso di interruzione pari o inferiore a sei mesi, senza giustificato motivo, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento n. 70/16 e dall'articolo 17, comma 10, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

11) Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il Consiglio dell'Ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.

12) Il praticante sosterrà un colloquio con un consigliere dell'Ordine per la verifica della diligenza e del profitto con cui è stata svolta la pratica nel semestre precedente.

13) Il colloquio verterà sulle attività che il praticante dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, come risultano dal libretto, nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti ed all'attività svolta.

14) Al termine del periodo di pratica, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. I Consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

15) Al termine del primo semestre di tirocinio, i praticanti devono depositare il libretto presso il Consiglio dell'Ordine ed illustrare con apposita relazione le attività indicate nello stesso ed i problemi, anche di natura deontologica, trattati nel corso di tale periodo.

16) All'esito della verifica finale di cui all'art. 6 del Regolamento della Scuola di formazione organizzata dalla Fondazione Forum Aterni, la Scuola Forense trasmetterà al Consiglio dell'Ordine l'attestato di frequenza e profitto del praticante.-

17) L'acquisizione dell'attestato della Scuola da cui risulti l'assolvimento con esito positivo dell'obbligo formativo costituisce condizione essenziale per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

ARTICOLO 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRATICANTE NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO

1) Nell'attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile all'avvocato presso cui svolge la propria pratica.

2) Il praticante ha diritto di essere rimborsato delle spese sostenute nello svolgere attività a favore dello studio. Inoltre, dopo il primo semestre, ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, è riconosciuto al praticante un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante.

3) Ove il praticante abbia sostenuto spese d'automobile, il rimborso può essere calcolato in base alle tabelle chilometriche.

- 4) *Al praticante non può essere fatto divieto di seguire pratiche proprie nell'ambito dell'attività dello studio legale.*
- 5) *L'avvocato deve, anzi, compatibilmente con il proprio lavoro, consigliare il praticante che ne richieda il parere.*
- 6) *Il praticante deve tuttavia curare che la propria attività non interferisca con l'attività svolta a favore dell'avvocato presso cui svolge il tirocinio professionale.*
- 7) *Le pratiche a lui affidate devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.*
- 8) *Per un proficuo svolgimento del tirocinio professionale il praticante ha diritto ad avere dei momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche.*
- 9) *Il praticante ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a convegni ed incontri in cui vengano approfondite questioni giuridiche.*
- 10) *Nell'ultimo semestre, prima dell'esame di Stato, il praticante ha diritto di diradare la propria presenza in studio in previsione dell'esame.*

ARTICOLO 6 PRATICANTI ABILITATI

- 1) *Ai sensi dell'art. 41, comma 12, l. 247/12 il praticante, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro, purché in possesso del diploma di Giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.
L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. Per poter esercitare il patrocinio, il Praticante abilitato assume dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, analogamente a quanto previsto dall'art. 8 L.P. 247/12 per l'esercizio della professione di avvocato.*
- 2) *La scadenza del patrocinio avviene automaticamente decorsi cinque anni dalla data dell'iscrizione e la decadenza viene dichiarata dal Consiglio con delibera assunta senza necessità di avviso o contraddittorio con il praticante. -La delibera del Consiglio verrà comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r.-*
- 3) *Il praticante abilitato che svolga il tirocinio presso un avvocato dovrà indicare sul libretto anche i procedimenti nei quali abbia eventualmente esercitato il patrocinio.*

ARTICOLO 6BIS TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

- 1) *Il tirocinio formativo eseguito presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 13, DL 69/2013 può essere svolto contestualmente al tirocinio professionale di cui agli artt. 40 e segg. L. 247/12 ed è compatibile con esso, a condizione che le modalità di effettuazione siano concordate con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a mezzo di apposita Convenzione.*
- 2) *L'esito positivo del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale.*
- 3) *Il praticante avvocato che svolga contemporaneamente il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari è tenuto alla partecipazione alle udienze nel numero previsto dalla disciplina vigente. Sono ritenute valide anche le udienze alle quali il praticante abbia assistito nell'ambito dell'attività di tirocinio formativo.*
- 4) *Lo svolgimento del tirocinio formativo di cui al presente articolo non esonera dalla frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre*

2012, n. 247, per il periodo di mesi sei nel quale è obbligatoria la frequenza dello studio e la partecipazione alle udienze.

ARTICOLO 6TER
PRATICA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

- 1) *Il praticante avvocato, dopo aver già svolto il periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato, di cui all'art. 41, comma 7, L. 247/12, può chiedere di svolgere l'attività di praticantato presso un ufficio giudiziario. A tal fine, i capi degli uffici giudiziari elaborano, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività del praticante avvocato.*
- 2) *I requisiti per lo svolgimento della pratica presso un ufficio giudiziario, le formalità della domanda, la durata, il numero massimo di praticanti per ogni magistrato, i criteri di selezione e l'attività del praticante avvocato sono quelli previsti dagli art. 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 17/03/2016, n 58. I capi degli uffici giudiziari e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati possono stipulare apposita convenzione al fine di disciplinare nel dettaglio le modalità di effettuazione della pratica presso gli uffici giudiziari di cui al presente articolo.*
- 3) *L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi. Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. Quando l'ufficio presso il quale l'attività di praticantato è proseguita ha sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante avvocato deve trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine del circondario ove ha sede l'ufficio giudiziario.*
- 4) *Durante lo svolgimento della pratica presso un ufficio giudiziario il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'Ordine o l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Resta fermo l'obbligo di frequenza della scuola forense.*

ARTICOLO 7
POTERI DEL CONSIGLIO

- 1) *Il Consiglio dell'Ordine può:*
- a) *chiedere l'esibizione del libretto al praticante in qualsiasi momento e, comunque, al termine di ogni semestre;*
 - b) *accertare la veridicità delle annotazioni contenute sul libretto nei modi che riterrà più opportuni ed espletare i necessari accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato, come previsto dall'art. 4 del presente regolamento;*
 - c) *promuovere gli opportuni procedimenti disciplinari nel caso di violazione delle norme del presente regolamento;*
 - d) *autorizzare il praticante, il quale ne abbia formulato istanza per giustificato motivo, a trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.*

ARTICOLO 8
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le norme modificate con delibera del 07 giugno 2012 si applicano ai tirocini già iniziati alla data del 24 gennaio 2012.

Le norme modificate con delibera del 04 ottobre 2012 si applicano ai tirocini iniziati a far data dal 15 agosto 2012.

L'applicazione delle disposizioni modificate nella seduta del 15/1/2015 è differita alla data di emanazione dei provvedimenti attuativi del titolo V della L. 247/12 disciplinanti la pratica forense.

ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dal 3 giugno 2016. Ai sensi dell'art. 1 co. 2 DM 70/2016, ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

Le sole disposizioni di cui all'art. 6 ter si applicano ai tirocini iniziati a partire dal 17 maggio 2016.

*Modificato con delibere 19.5.05 - 6.9.05 - 13.10.05 - 04.08.06 - 01.02.07- 08.02.2007- 20.11.2008 - 17.12.2008 - 23.12 2009 - 15.07.2010 – 27.10.2011- 03.11.2011 – 07.06.2012 – 19.07.2012 - 04.10.2012 – 07.02.2013 - 30.05.2013 - 03.10.2013 - 15.01.2015 - 16.07.2015 - 19.11.2015 - 21.01.2016 – 25.02.2016 – 31.05.2016 – 09.03.2017 – 08.06.2017- 29.06.2017 – 30.11.2017 – **03.10.2019***